



**PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE RELATIVA AL PROGETTO
ATTUATIVO – SECONDO DECENNIO, DELL’A.E. 4.3 – CAVA VAILO ALTO, SOC. UNICALCE S.P.A.
ESPRESSIONE DI PARERE**

- Premesso che:
- In data 05.01.2012 è stata inoltrata dalla Soc. UNICALCE S.p.a. alla Regione Lombardia, Unità organizzativa Ambiente, Energia e Reti, Sviluppo sostenibile e Valutazioni ambientali, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il PROGETTO ATTUATIVO – SECONDO DECENNIO, DELL’A.E. 4.3 – CAVA VAILO ALTO (Rif. SILVIA procedura R.985), della quale in data 5.1.2012 prot. 979 del 10.01.2012 è stata depositata copia in Comune con relativi elaborati e documentazione;
- A seguito delle Conferenze di Servizi nell’ambito della suddetta procedura di Via Regionale, tenutesi in data 3.05.2012 e 12.12.2012, il Comune di Lecco con nota prot. 23960 del 31.05.2012 ha inoltrato alla Regione Lombardia contributi ed integrazione relativi al progetto, a cui la Soc. UNICALCE S.p.a. ha dato seguito mediante presentazione di documentazione integrativa in data 25.09.2012 e chiarimenti in data 13.05.2012;
- Con nota pervenuta in data 28.06.2013 prot. 36894 la Regione Lombardia, Unità organizzativa Ambiente, Energia e Reti, Sviluppo sostenibile e Valutazioni ambientali ha richiesto al Comune di Lecco l’espressione del parere di competenza finalizzato alla conclusione del procedimento di V.I.A..

Dato atto che il Torrente Neguggio (Ramo N34) è ricompreso nel reticolo idrico minore del Comune di Lecco, il cui studio di individuazione è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2009 su *parere vincolante* della Regione Lombardia, Sede Territoriale di Lecco, con nota prot. AD10.2007.0003977 del 21.12.2007; il Regolamento di Polizia Idraulica, unito al suddetto studio di individuazione definisce una fascia di rispetto di 4.00 m per il Torrente Neguggio (N34) in parte interessato dalla VIA in oggetto.

Esaminata la documentazione pervenuta agli atti, con particolare riferimento alle integrazioni del 25.09.2012 ed ai chiarimenti in data 13.05.2012, si osserva quanto di seguito:

- 1) Con riferimento agli aspetti di carattere idrologico ed idraulico relativi al bacino del Torrente Neguggio (N34):
 - i. Nella documentazione presentata agli atti (in particolare Tavola D14 unita allo studio pervenuto in data 25.09.2012) si desume che l'alveo e le fasce di rispetto del corso d'acqua sono interessati dall'area di escavazione della Cava Vaiolo Alto. Si ritiene che le valutazioni idrologiche effettuate non siano pienamente rispondenti a quanto evidenziato nel Ns. contributo prot. 23960 del 31.05.2012 con particolare riferimento alla garanzia di protezione dell'area di ricarica del corso d'acqua (sorgenti, zone di richiamo) ed all'esclusione della deviazione/dispersione dei flussi idrici in direzioni preferenziali di scorrimento diverse da quelle originarie; si ritiene infatti che le considerazioni effettuate dalla Soc. UNICALCE debbano essere supportate da un approfondimento circa il deflusso idrico sotterraneo (direzioni e quote di scorrimento) nella suddetta area di ricarica; questo poichè si ritiene semplificativa l'ipotesi in base alla quale alla sottrazione di una porzione dell'1% della superficie del bacino, consegue una diminuzione dell'1% della portata di deflusso, stante il contributo dei diversi parametri in gioco nella formazione del deflusso stesso;

- ii. in merito all'aspetto prettamente idraulico e di deflusso superficiale, non risultano presentate sezioni e/o profili che identifichino la tipologia di intervento sull'alveo del Torrente Neguggio (Ramo N34) e sulla relativa fascia di rispetto (4.00 m), elementi imprescindibili per le valutazioni di competenza in materia di polizia idraulica. Quanto sopra fatto salvo eventuali ulteriori indicazioni dell'ente regionale competente in materia idraulica.
- 2) per quanto riguarda la valutazione della Soc. UNICALCE s.p.a. di non ritenere necessario uno studio idrologico-idraulico sul torrente Olasca, si precisa che:
- i. per le acque meteoriche di pertinenza dell'area industriale di Arcione, convogliate nella rete di fognatura comunale delle acque bianche, dovrà essere ottenuto il "*Permesso di allacciamento alla tombinatura comunale*", dal Servizio Ambiente del Comune di Lecco, il quale esula dalle competenze di natura qualitativa della procedura di A.I.A. (*Autorizzazione Integrata Ambientale*) in capo all'Amministrazione Provinciale nell'ambito di separato procedimento, in quanto il suddetto permesso valuta la compatibilità dal punto di vista quantitativo tra il recapito (scarico) e il collettore finale (tombinatura comunale e Torrente Olasca). A tal proposito si richiamano gli obblighi di manutenzione e pulizia delle vasche e delle caditoie, già in capo ad Unicalce s.p.a. e di cui alla convenzione con il Comune di Lecco relativa all'Autorizzazione all'escavazione in essere per il primo decennio;
 - ii. essendo il torrente Olasca e la relativa area di ricarica posti a valle dell'ambito di Cava Vaiolo Alto, ed essendo altresì di difficile valutazione l'evoluzione idrogeologica dell'area interessata ed afferente l'ambito di escavazione, si ritiene che lo stesso non possa essere escluso dall'individuazione dei possibili impatti e debbano essere poste in atto le opportune misure di mitigazione/compensazione.
A tal proposito si ritiene indubbia la necessità di prescrivere sinora un'accurata videoispezione, con rilevatore di superficie, dei seguenti tratti: tombinatura comunale dallo stabilimento in v. Fornaci al recapito al Torrente Olasca e T. Olasca a monte e a valle dello scarico, fino alla confluenza con il T. Bione. Dovranno inoltre essere progettate e realizzate tutte le opere di mitigazioni necessarie tese al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica e di eventuali compensazioni.
- 3) poiché sono emerse discrepanze tra l'ubicazione in loco di alcune sorgenti e l'individuazione nella cartografia ufficiale dell'Amministrazione Provinciale. Tali discordanze portano a supporre che le stesse rientrino nella zona interessata dall'escavazione. A tutela della preservazione della risorsa idrica si ritiene quindi necessario ampliare l'indagine idrogeologica (di cui al precedente punto 1i.) alla determinazione corretta di tale ubicazione per le considerazioni relative con le necessarie prescrizioni.
- 4) sotto il profilo urbanistico si rileva una discrepanza di perimetrazione dell'AMBITO ESTRATTIVO A.E. 4.3 indicata nello Studio di Impatto Ambientale, presentato in data 5.01.2012 dalla Soc. UNICALCE S.p.a., rispetto alla perimetrazione dello stesso Ambito Estrattivo riportata nelle tavole del P.R.G. vigente corrispondente al Piano Cave Provinciale; si evidenzia pertanto la necessità di verificare tale perimetrazione (nelle varie scale di dettaglio), per definire univocamente l'Ambito soggetto alle norme e procedure del Piano Cave ed, eventualmente, acquisire perimetrazioni coerenti ed aggiornate circa la delimitazione dell'ambito A.E. 4.3 – CAVA VAIOLO ALTO, anche al fine di adeguare gli strumenti urbanistici comunali peraltro utilizzando i sistemi SIT in uso.



CONSIDERAZIONI FINALI

L'espressione del parere favorevole al PROGETTO ATTUATIVO – SECONDO DECENNIO, DELL'A.E. 4.3 – CAVA VAILOLO ALTO (Rif. SILVIA procedura R.985), è quindi condizionato al recepimento di quanto sopramenzionato, eventualmente anche con adeguate prescrizioni in ottemperanza a quanto prescritto.

Il Direttore del Servizio
Demanio Idrico e Lacuale, Ambiente-Punto Energia
Dott. geol. Roberta Colombo

Il Direttore del Settore
Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente
Arch. Andrea Pozzi
